

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 30-07-1996 REGIONE LAZIO

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 22
del 10 agosto 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 3 del 10-08-1996

ARTICOLO 8

(Contenuto del programma regionale)

1. Il programma regionale, in attuazione delle norme contenute nella legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, individua le realtà territoriali per le quali occorre procedere ad una modifica delle relative circoscrizioni comunali e può essere articolato in diverse fasi temporali.

2. Per favorire la fusione di più comuni il programma regionale contiene i criteri per la determinazione dei contributi aggiuntivi di cui all' articolo 6, comma 3, da erogare alle unioni di comuni tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) numero dei comuni interessati;
- b) entità delle popolazioni dei comuni aderenti all' unione, con priorità per le unioni cui partecipano in maggioranza comuni con popolazione inferiore ai duemila abitanti;
- c) rapporto tra i servizi erogati dai singoli comuni e quelli erogabili dall' unione.

3. Per diffondere la cultura della fusione e per favorire la spontanea unione dei **piccoli comuni** ed acquisire dati concreti sulla fattibilità e convenienza della gestione associata di servizi pubblici tra enti locali, il programma regionale prevede l' erogazione di contributi:

- a) alle comunità montane, anche riunite in consorzio tra loro e con comuni montani, per la realizzazione di strutture tecnico - amministrative necessarie dell' esercizio associato delle funzioni e/ o dei servizi previsti dall' articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ovvero a loro delegate dai singoli comuni a seguito di trasferimento di funzioni regionali;
- b) agli enti locali che si associano con le forme previste dagli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, con il fine della sperimentazione della gestione associata di pubblici servizi e/ o funzione, per una futura unione o fusione, per spese di primo impianto.

4. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b) sono determinati in rapporto al numero dei comuni aderenti la cui popolazione sia inferiore ai cinquemila abitanti e sono rinnovabili per un massimo di tre anni, con obbligo di verifica annuale dei costi e dei ricavi, nonché del miglioramento e ampliamento dei servizi resi.

5. per le finalità di cui al comma 3, il programma regionale prevede spese per la promozione, divulgazione e ricerche, effettuate dalla Regione e dagli altri enti locali, in materia di unioni.